SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 132° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 25 marzo 1991 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 21 marzo 1991, n. 97.

Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti locali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 gennaio 1991 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 24 gennaio 1991.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5399):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro dei trasporti (BERNINI) il 24 gennaio 1991.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 24 gennaio 1991, con pareri delle commissioni I, V, VI e IX.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 6 febbraio 1991.

Esaminato dalla XI commissione il 5 febbraio 1991.

Esaminato in aula il 4 marzo 1991 e approvato il 7 marzo 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2696):

Assegnato all'8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 9 marzo 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 11ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 13 marzo 1991.

Esaminato dall'8ª commissione il 14 marzo 1991.

Esaminato in aula e approvato il 14 marzo 1991.

91G0133

LEGGE 25 marzo 1991, n. 98.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, recante integrazione dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a società aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, recante integrazione dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a società aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 1991, N. 25

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «", nonché lo studio, la progettazione e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie;"» *sono sostituite dalle seguenti:* «", nonché la progettazione esecutiva e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie per il sistema

alta velocità, per le quali il recupero e la remunerazione del capitale investito avviene attraverso lo sfruttamento economico effettuato da parte della società stessa. Ad essa in nessun caso possono partecipare fornitori e costruttori interessati alla realizzazione degli investimenti effettuati dalla società. L'esercizio delle infrastrutture così realizzate è riservato alla gestione unitaria dell'ente 'Ferrovie dello Stato' "»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. L'ente "Ferrovie dello Stato" non potrà conferire beni immobili al capitale delle società di cui al presente decreto»;

il comma 2 è soppresso.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 24 gennaio 1991.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 29.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2623):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro dei trasporti (BERNINI) il 24 gennaio 1991.

Assegnato all'8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 1° febbraio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 6 febbraio 1991.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 febbraio 1991.

Esaminato dall'8ª commissione il 20, 21, 26 febbraio 1991.

Esaminato in aula e approvato il 27 febbraio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5494):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 28 febbraio 1991, con pareri delle commissioni I, V, VI e VIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 marzo 1991.

Esaminato dalla IX commissione il 13, 19 marzo 1991.

Esaminato in aula e approvato il 21 marzo 1991.

91G0134

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1991

Scioglimento del consiglio comunale di Escalaplano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Escalaplano (Nuoro), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma primo, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Escalaplano (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Cosimo Rocco Fanelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale, ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Escalaplano (Nuoro) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, delle quali il consiglio ha preso atto con deliberazioni n. 6 e n. 7 del 26 gennaio 1991, esaminate senza rilievi dal comitato circoscrizionale di controllo di Nuoro.

Il prefetto di Nuoro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal primo comma, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma del S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Escalaplano (Nuoro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Cosimo Rocco Fanelli.

Roma, 16 marzo 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A1445

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 marzo 1991.

Trasferimento all'AIMA di compiti e adempimenti riguardanti il settore bieticolo-saccarifero.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Viso il decreto-legge n. 391 del 21 dicembre 1990, convertito con modificazioni dalla legge n. 48 del 18 febbraio 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1972, n. 853;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'AIMA;

Visto il regolamento CEE n. 1552/89 del Consiglio del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione n. 88/376/CEE relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 1990 gli adempimenti ed i compiti derivanti dall'attuazione del sistema delle «Risorse proprie» CEE per il settore bieticolo-saccarifero, nonché i compiti di pagamento e di rimborso previsti dalla normativa comunitaria del medesimo settore sono trasferiti all'AIMA, che subentra in tutte le relative funzioni, della soppressa Cassa conguaglio zucchero.

2. Il Comitato di gestione della soppressa Cassa conguaglio zucchero provvede alla consegna all'AIMA di tutti gli atti, beni mobili e disponibilità della gestione comunitaria, nonché alla compilazione della situazione contabile amministrativa, economica e patrimoniale alla data di entrata in vigore del presente decreto. La consegna ha luogo previa verifica di apposita commissione nominata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e composta da un rappresentante dell'AIMA, da un funzionario della cessata Cassa conguaglio zucchero e da un rappresentante del Ministero del tesoro, con funzioni di Presidente.

Art. 2.

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 1 l'AIMA provvede:

a) a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria verso la CEE ed i Ministeri interessati, in particolare:

all'accertamento e riscossione dei contributi gravanti sulla produzione dello zucchero e dell'isoglucosio, dei contributi dovuti a titolo di spese di magazzinaggio, del contributo di riassorbimento ordinario speciale e della penale sullo zucchero «C» non esportato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a «quello di produzione», nonché al successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme pari agli importi accertati;

al rimborso delle spese di magazzinaggio ed alle restituzioni alla produzione per l'utilizzo dello zucchero nell'industria chimica;

b) alla formazione delle previsioni annuali e trimestrali di entrata e di uscita necessarie per la determinazione del «contributo e del rimborso» di cui ai regolamenti comunitari vigenti;

c) alla predisposizione della documentazione contabile e finanziaria sulla base delle disposizioni della Comunità economica europea;

d) alla formazione del bilancio in conformità alle norme di contabilità previste dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, e relativo regolamento per gli interventi nel mercato agricolo, comprendendo, in fase di prima applicazione, nel bilancio consuntivo 1991 il semestre 1° luglio-31 dicembre 1990;

e) alla regolarizzazione dei rapporti ed all'assegnazione del personale occorrente per le operazioni di liquidazione della Cassa conguaglio zucchero, sentito il liquidatore nominato con decreto 10 novembre 1990 del Ministro del tesoro;

f) a rimborsare alla Cassa conguaglio zucchero in liquidazione gli oneri sostenuti per il trattamento economico del personale e per le spese di funzionamento relativi all'espletamento dei compiti attribuiti all'AIMA dal 1° luglio 1990 e svolti dalla Cassa stessa.

Art. 3.

1. Per le operazioni di riscossione e di pagamento di cui ai precedenti articoli, l'AIMA provvede mediante gli appositi conti correnti infruttiferi di tesoreria intestati alle rispettive gestioni, nazionale e comunitaria, che saranno alimentati con somministrazioni a cura del Ministero del tesoro su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, mediante giro conto dal conto corrente infruttifero n. 415/23205.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 12 marzo 1991

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SACCOMANDI

91A1405

DECRETO 20 marzo 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 29 marzo 1991 e disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 28 giugno 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 puo essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi): le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 marzo 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1991
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 30

91A1401

DECRETO 20 marzo 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 29 marzo 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni con scadenza il 30 settembre 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 marzo 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1991
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 31

91A1402

DECRETO 20 marzo 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantotto giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 29 marzo 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantotto giorni con scadenza il 31 marzo 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 marzo 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1991
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 32

91A1403

DECRETO 20 marzo 1991.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantasei e trecentosessantotto giorni relativi all'emissione del 14 marzo 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Visti i decreti ministeriali del 4 marzo 1991 che hanno disposto per il 14 marzo 1991 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantasei e trecentosessantotto giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 marzo 1991;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 marzo 1991 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 96,83 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 93,88 per i B.O.T. a centottantasei giorni e a L. 88,20 per i B.O.T. a trecentosessantotto giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,62 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 93,46 per i B.O.T. a centottantasei giorni e a L. 87,50 per i B.O.T. a trecentosessantotto giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1991
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 33

91A1404

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 febbraio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio fra cooperative Co.La.Co. - Società cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 15 marzo 1989, effettuata nei confronti della società cooperativa «Consorzio fra cooperative Co.La.Co. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti.

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio fra cooperative Co.La.Co. - Società cooperativa a r.l.», con sede a Roma, costituita per rogito notaio dott. Renato Bissi in data 3 ottobre 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Piro Antonino, via Padula, 29, Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1991

p. *Il Ministro:* BISSI

91A1429

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 febbraio 1991.

Dichiarazione di tipo approvato per cassetti portadetonatori da adibire al trasporto di detonatori a miccia e in alternativa con essi dei «relais detonanti».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto n. 559/C.21526.XV.C del 26 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 in data 21 agosto 1986;

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 1985, con il quale si modifica il n. 6, cap. II, dell'allegato *C* del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Vista l'istanza datata 7 novembre 1990 con la quale la società S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a., con sede in Ghedi (Brescia), chiede di poter sostituire i cassetti del contenitore per il trasporto dei detonatori a miccia, già riconosciuti con decreto ministeriale del 26 luglio 1986, con altri analoghi, delle stesse dimensioni, ed inoltre, chiede che tali cassetti possano, in alternativa, contenere anche relais detonanti, sistemati in pari numero in scatolette delle sesse dimensioni;

Sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili nella seduta n. 20/2158 del 6 dicembre 1990;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale 26 luglio 1986, sono dichiarati di tipo approvato i cassetti portadetonatori da adibire al trasporto di detonatori a miccia ed in alternativa con essi, dei «relais detonanti» sempre in scatolette di dieci esemplari, immobilizzati nelle medesime scatolette.

Pertanto, si dispone che il disegno relativo alla struttura del «cassetto portadetonatori» che figura nel decreto ministeriale 26 luglio 1986 come figura n. 5, si intende sostituito, a tutti gli effetti, dal nuovo disegno, presentato dalla società S.E.I. n. CAS.0,5 del 23 ottobre 1989.

Il presente decreto, con allegato il nuovo disegno approvato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1991

p. *Il Ministro:* RUFFINO

91A1400

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 marzo 1991.

Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti comunitari concernenti la concessione di premi per l'estirpazione di meleti.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio, del 20 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il regolamento CEE n. 1200/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele;

Visto il regolamento CEE n. 2604/90 della Commissione, del 7 settembre 1990, recante modalità d'applicazione del regolamento CEE n. 1200/90, relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele;

Considerata la necessità di adottare disposizioni attuative interne in merito agli specifici adempimenti degli organismi competenti;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

I produttori di mele che intendono ottenere la concessione del premio previsto dai regolamenti CEE n. 1200/90 del Consiglio del 7 maggio 1990 e n. 2604/90 della Commissione del 7 settembre 1990, citati in premessa, per l'estirpazione di meleti, debbono inoltrare domanda, corredata di copia dell'atto di proprietà, agli uffici degli assessorati regionali dell'agricoltura competenti per territorio, specificando se essi siano affittuari o proprietari.

Gli stessi produttori, siano o meno soci di associazioni riconosciute ai sensi della legge n. 622/1967, possono inoltrare la domanda di cui sopra tramite le medesime organizzazioni operanti nella zona dove sono situati gli impianti oggetto di estirpazione.

Art. 2.

Le domande, in duplice copia, dovranno essere inoltrate, utilizzando il modello il cui fac-simile si allega al presente decreto. Detto modello, a firma autenticata del produttore, compilato in ogni sua parte, dovrà essere trasmesso ai competenti uffici regionali prima dell'inizio delle operazioni di estirpazione e, comunque, non oltre il 1° dicembre 1992. Le domande eventualmente già presentate in data antecedente alla pubblicazione del presente decreto saranno considerate valide purché contengano tutti gli elementi di cui al modello allegato. Eventuali elementi integrativi dovranno essere prodotti dagli interessati agli stessi uffici competenti, soprattutto per la parte relativa al vincolo di non reimpianto per quindici anni.

Art. 3.

Gli uffici regionali competenti per territorio, dopo aver esaminato il contenuto di ciascuna domanda, procederanno a verificare sul posto l'esattezza dei dati forniti e la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento della domanda stessa.

Nel caso positivo gli stessi uffici comunicheranno al produttore, direttamente o, se del caso, tramite l'associazione intermediaria, a mezzo raccomandata, l'esito della domanda entro due mesi dal ricevimento della stessa.

Art. 4.

Il produttore, entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dovrà eseguire l'estirpazione e rendere gli alberi estirpati inadatti al reimpianto. Il produttore è tenuto, inoltre, a comunicare, con preavviso di almeno venti giorni, la data prevista dell'estirpazione alla competente autorità regionale, la quale accerterà con una visita sul posto che le operazioni abbiano avuto luogo in conformità alla normativa comunitaria ed attesterà il momento in cui sono state eseguite, utilizzando lo spazio appositamente riservato nel modello allegato al presente decreto. L'amministrazione regionale, ove preveda di non poter presenziare alle operazioni di estirpazione alla data preannunciata, potrà far slittare, con preavviso, la data indicata di non più di sette giorni.

Gli uffici regionali, una volta terminato l'iter della pratica, trasmetteranno le domande completate delle annotazioni dovute, ritenute ammissibili al premio comunitario, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo che provvederà alla liquidazione del premio medesimo ai produttori aventi diritto.

Art. 5.

L'autorità regionale competente per territorio dovrà effettuare periodicamente, almeno una volta ogni cinque anni, visite ispettive nell'azienda beneficiata per verificare il regolare adempimento delle norme comunitarie, comunicandone l'esito, entro i quindici giorni successivi o in termini più ristretti ove necessario, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, nonché all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

In caso di riscontrata inosservanza da parte dei produttori degli obblighi assunti con la domanda di cui all'art. 1, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., dovrà intraprendere tempestivamente le azioni necessarie al recupero delle somme erogate così come previsto dal terzo e quarto comma dell'art. 6 del regolamento CEE n. 2604/90.

Gli stessi uffici regionali competenti per territorio dovranno, inoltre, comunicare al Ministero entro il 30 maggio di ogni anno le superfici, con loro identificazione catastale, interessate dalle domande di premio di estirpazione e quelle sottoposte ad estirpazione, ripartite per varietà.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1991

Il Ministro: SACCOMANDI

Risanamento della produzione comunitaria di MELE

ASSESSORATO AGRICOLTURA REGIONE: ____________________ CAMPAGNA 19 |_|_|/|_|_|

Regolamento CEE n° 2604/90 della Commissione del 7 settembre 1990 recante modalita' di applicazione del regolamento Cee n° 1200/90, relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele.

DICHIARANTE

CODICE FISCALE O PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO ☐ M ☐ F

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — COMUNE DI NASCITA — SIGLA PROV.

DOMICILIO O SEDE SOCIALE

VIA — NUM CIVICO — PREFISSO E NUMERO DI TELEFONO

COMUNE — SIGLA PROV. — C.A.P. — COD ISTAT

AZIENDA

DENOMINAZIONE

UBICAZIONE

VIA — NUM CIVICO — PREFISSO E NUMERO DI TELEFONO

COMUNE — SIGLA PROV. — C.A.P. — COD ISTAT

RAPPRESENTANTE LEGALE (da indicare se il dichiarante non e' persona fisica)

COGNOME — NOME

CODICE FISCALE O PARTITA IVA — VIA — NUM CIVICO

COMUNE — SIGLA PROV. — C.A.P. — COD ISTAT

La seguente domanda viene redatta in qualita' di:

- PROPRIETARIO ☐ - COMPROPRIETARIO ☐ - AFFITTUARIO ☐ - ALTRO ☐

CHIEDE:

ai termini del regolamento in oggetto il premio relativo al risanamento della produzione di mele per le superfici indicate nell'allegato "A".

__ sottoscritt__, presa visione del regolamento comunitario, si impegna per se e per i suoi aventi causa, in caso di accoglimento della domanda, a:

- estirpare i meleti di cui all'allegato "A", entro il ___/___/___;
- non reimpiantare, per un periodo di 15 anni, meli nella propria azienda, ed in caso di vendita, o di qualsiasi altra forma di cessione delle superici di cui trattasi, a far sottoscrivere al nuovo coltivatore l' impegno di non reimpianto.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto affermato nella presente domanda è completo e risponde a verna. Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al regolamento CEE n. 2604/90 della Commissione del 7 settembre 1990 e che, in caso di affermazioni fraudolente o mancato rispetto degli impegni sottoscritti, varranno applicate la sanzioni previste dall' art. 6 del citato regolamento, nonché quelle previste dalla normativa nazionale.

FIRMA DEL BENEFICIARIO PROPRIETARIO

Per autentica

FIRMA DEL BENEFICIARIO NON PROPRIETARIO

Per autentica

La parte proprietaria esprime il proprio accordo sulla estirpazione e si impegna, in caso di vendita o di qualsiasi altra forma di cessione delle superfici di cui trattasi, a far sottoscrivere al nuovo coltivatore l' impegno di non reimpianto.

FIRMA

Per autentica

MELE

Cod.	Varietà
1	ABBONDANZA
2	ANNURCA
3	DELICIOUS ROSSE o RED DELICIOUS (Gruppo)
4	DELICIOUS SPUR o RED SPUR (Gruppo)
5	DEMOCRAT
6	GOLDEN DELICIOUS
7	GOLDEN SPUR
8	GRANNY SMITH
9	GRAVENSTEIN
10	IMPERATORE o MORGENDUFT
11	JONAGOLD
12	JONATHAN
13	LIMONCELLA
14	MELROSE
15	RENETTA
16	ROME BEAUTY
17	ROSA DI CALDARO
18	STARK DELICIOUS
19	STARKING
20	STARKRIMSON
21	STARKSPUR RED
22	STAYMAN (Gruppo)
23	SUPERSTARKING
24	ALTRE

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1) Nel caso che il firmatario agisca in qualità di affittuario o di mezzadro occorre aggiungere, a tutta la documentazione ordinaria, l'atto di procura speciale notarile o esplicita dichiarazione con firma autenticata, dalla quale deve esplicitamente risultare l'autorizzazione a presentare domanda ai sensi del regolamento CEE n. 2604/90, a svolgere le conseguenti pratiche ed a rilasciare quietanza, e sottoscrivere, nella dichiarazione stessa, l'impegno dell'osservanza di tutti i vincoli che ne derivano.

2) Certificato catastale in originale e copia:

a) nel caso in cui l'attuale proprietario non sia intestato in catasto, occorre produrre una copia autenticata dell'atto di compravendita con i dati di registrazione e trascrizione;

b) se per avvenuta divisione dei beni, il fondo appartiene soltanto ad una parte degli attuali intestati in catasto, occorre produrre l'atto di divisione, in copia autenticata;

c) in caso di decesso di un intestatario, occorre produrre l'atto di avvenuta successione rilasciato dall'ufficio del registro - Mod. 240, in originale e copia.

3) Estratto di mappa in originale ed una copia: sulla copia deve essere contrassegnata con due distinti colori la superficie a mele interessata all'estirpazione e la superficie che resta in coltivazione non a mele.

4) Nel caso che il firmatario agisca per conto di una società o cooperativa occorre produrre:

estratto di delibera del consiglio di amministrazione;

certificato del competente tribunale da cui risulti che l'ente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (deve essere rilasciato da non oltre tre mesi e ne sarà richiesto un secondo esemplare all'atto della liquidazione).

5) Nel caso che una ditta abbia acquistato il fondo successivamente alla presentazione della domanda e abbia effettuato l'estirpazione, per potere usufruire del premio previsto, è necessario presentare un atto pubblico dal quale risulti che il proprietario originario, che a suo tempo presentò regolare domanda, cede al compratore i benefici del regolamento in parola; all'atto della liquidazione il nuovo acquirente beneficiario del premio, deve sottoscrivere l'impegno all'osservanza di tutti i vincoli che ne derivano.

6) Allegare copia del codice fiscale e del certificato di attribuzione partita I.V.A.

N.B. — La decorrenza dei termini per l'espletamento della pratica è subordinato alla completezza dei documenti sopra richiesti.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamento CEE n. 1035/72 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 118 del 20 maggio 1972.

— Il regolamento CEE n. 1290/90 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 119 dell'11 maggio 1990.

— Il regolamento CEE n. 2604/90 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 245 dell'8 settembre 1990.

Nota all'art. 1, secondo comma:

— La legge n. 622/1967 reca «Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli».

91A1406

DECRETO 20 marzo 1991.

Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti comunitari concernenti la concessione di premi per l'estirpazione di mandarineti.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio, del 20 maggio 1972, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il regolamento CEE n. 1196/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo al risanamento della produzione comunitaria di mandarini;

Visto il regolamento CEE n. 3029/90 della Commissione, del 19 ottobre 1990, recante modalità d'applicazione del regolamento CEE n. 1196/90, relativo al risanamento della produzione comunitaria di mandarini;

Considerata la necessità di adottare disposizioni attuative interne in merito agli specifici adempimenti degli organismi competenti;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

I produttori di mandarini che intendono ottenere la concessione del premio previsto dai regolamenti CEE n. 1196/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990 e n. 3029/90 della Commissione, del 19 ottobre 1990, citati in premessa, per l'estirpazione di mandarini, debbono inoltrare domanda, corredata di copia dell'atto di proprietà, agli uffici degli assessorati regionali dell'agricoltura competenti per territorio, specificando se essi siano affittuari o proprietari.

Gli stessi produttori, siano o meno soci di associazioni riconosciute ai sensi della legge n. 622/1967, possono inoltrare la domanda di cui sopra tramite le medesime organizzazioni operanti nella zona dove sono situati gli impianti oggetto di estirpazione.

Art. 2.

Le domande, in duplice copia, dovranno essere inoltrate, utilizzando il modello il cui fac-simile si allega al presente decreto. Detto modello, a firma autenticata del produttore, compilato in ogni sua parte, dovrà essere trasmesso ai competenti uffici regionali prima dell'inizio delle operazioni di estirpazione e, comunque, non oltre il 1° dicembre 1992. Le domande eventualmente già presentate in data antecedente alla pubblicazione del presente decreto saranno considerate valide purché contengano tutti gli elementi di cui al modello allegato. Eventuali elementi integrativi dovranno essere prodotti dagli interessati agli stessi uffici competenti, soprattutto per la parte relativa al vincolo di non reimpianto per quindici anni.

Art. 3.

Gli uffici regionali competenti per territorio, dopo aver esaminato il contenuto di ciascuna domanda procederanno a verificare sul posto l'esattezza dei dati forniti e la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento della domanda stessa.

Nel caso positivo gli stessi uffici comunicheranno al produttore, direttamente o, se del caso, tramite l'associazione intermediaria, a mezzo raccomandata, l'esito della domanda entro due mesi dal ricevimento della stessa.

Art. 4.

Il produttore, entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dovrà eseguire l'estirpazione e rendere gli alberi estirpati inadatti al reimpianto. Il produttore è tenuto, inoltre, a comunicare, con preavviso di almeno venti giorni, la data prevista dell'estirpazione alla competente autorità regionale, la quale accerterà con una visita sul posto che le operazioni abbiano avuto luogo in conformità alla normativa comunitaria ed attesterà il momento in cui sono state eseguite, utilizzando lo spazio appositamente riservato nel modello allegato al presente decreto. L'amministrazione regionale, ove preveda di non poter presenziare alle operazioni di estirpazione alla data preannunciata, potrà far slittare, con preavviso, la data indicata di non più di sette giorni.

Gli uffici regionali, una volta terminato l'iter della pratica, trasmetteranno le domande completate delle annotazioni dovute, ritenute ammissibili al premio comunitario, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo che provvederà alla liquidazione del premio medesimo ai produttori aventi diritto.

Art. 5.

L'autorità regionale competente per territorio dovrà effettuare periodicamente, almeno una volta ogni cinque anni visite ispettive nell'azienda beneficiata per verificare il regolare adempimento delle norme comunitarie, comunicandone l'esito, entro i quindici giorni successivi o in termini più ristretti ove necessario, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, nonché all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

In caso di riscontrata inosservanza da parte dei produttori degli obblighi assunti con la domanda di cui all'art. 1, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., dovrà intraprendere tempestivamente le azioni necessarie al recupero delle somme erogate così come previsto dal terzo e quarto comma dell'art. 6 del regolamento CEE n. 2604/90.

Gli stessi uffici regionali competenti per territorio dovranno, inoltre, comunicare al Ministero entro il 30 maggio di ogni anno le superfici, con loro identificazione catastale, interessate dalle domande di premio di estirpazione e quelle sottoposte ad estirpazione, ripartite per varietà.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1991

Il Ministro: SACCOMANDI

Risanamento produzione comunitaria MANDARINI

ASSESSORATO AGRICOLTURA REGIONE: ______________ CAMPAGNA 19 |_|_|/|_|_|

Regolamento CEE n° 3029/90 della Commissione del 19 ottobre 1990 recante modalita' di applicazione del regolamento Cee n° 1196/90, relativo al risanamento della produzione comunitaria di mandarini.

DICHIARANTE

CODICE FISCALE O PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO M F

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA SIGLA PROV.

DOMICILIO O SEDE SOCIALE
VIA NUM CIVICO PREFISSO E NUMERO DI TELEFONO

COMUNE SIGLA PROV. C.A.P. COD. ISTAT

AZIENDA

DENOMINAZIONE

UBICAZIONE
VIA NUM CIVICO PREFISSO E NUMERO DI TELEFONO

COMUNE SIGLA PROV. C.A.P. COD. ISTAT

RAPPRESENTANTE LEGALE (da indicare se il dichiarante non e' persona fisica)

COGNOME NOME

CODICE FISCALE O PARTITA IVA VIA NUM CIVICO

COMUNE SIGLA PROV. C.A.P. COD. ISTAT

La seguente domanda viene redatta in qualita' di:

PROPRIETARIO ☐ COMPROPRIETARIO ☐ AFFITTUARIO ☐ ALTRO ☐

CHIEDE:

ai termini del regolamento in oggetto il premio relativo al risanamento della produzione di mandarini per le superfici indicate nell'allegato "A".

ALLEGATO A

SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL AZIENDA DESTINATA AD AGRUMETO (ha) |__________| di cui a MANDARINETO (ha) |__________|

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PARTICELLE OGGETTO D'ESTIRPAZIONE										
codice ISTAT		riferimenti catastali				sup catastale		sup investita		totale piante
prov	com	sez	foglio	particella	sub	ettari	are	ettari	are	numero
TOTALE										

DETTAGLIO PER VARIETA'							
VARIETA' PRINCIPALE				ALTRE VARIETA'			
cod	anno di impianto	numero piante	superficie da estirpare	cod	anno di impianto	numero piante	superficie da estirpare

__ sottoscritt__, presa visione del regolamento comunitario, si impegna per se e per i suoi aventi causa, in caso di accoglimento della domanda, a:
- estirpare i mandarineti di cui all'allegato "A", entro il ___/___/___;
- non reimpiantare, per un periodo di 15 anni, mandarini nella propria azienda, ed in caso di vendita, o di qualsiasi.altra forma di cessione delle superfici di cui trattasi, a far sottoscrivere al nuovo coltivatore l' impegno di non reimpianto.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto affermato nella presente domanda è completo e risponde a verità. Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al regolamento CEE n. 1196/90 della Commissione del 19 ottobre 1990 e che, in caso di affermazioni fraudolente o mancato rispetto degli impegni sottoscritti, verranno applicate le sanzioni previste dall' art. 6 del citato regolamento, nonché quelle previste dalla normativa nazionale.

FIRMA DEL BENEFICIARIO PROPRIETARIO

Per autentica

FIRMA DEL BENEFICIARIO NON PROPRIETARIO

Per autentica

La parte proprietaria esprime il proprio accordo sulla estirpazione e si impegna, in caso di vendita o di qualsiasi altra forma di cessione delle superfici di cui trattasi, a far sottoscrivere al nuovo coltivatore l' impegno di non reimpianto.

FIRMA

Per autentica

MANDARINI

Cod.	Varietà
1	AVANA
2	AVANA APIRENO
3	TARDIVO CIACULLI
4	PALAZZELLI
5	ALTRI

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1) Nel caso che il firmatario agisca in qualità di affittuario o di mezzadro occorre aggiungere, a tutta la documentazione ordinaria, l'atto di procura speciale notarile o esplicita dichiarazione con firma autenticata, dalla quale deve esplicitamente risultare l'autorizzazione a presentare domanda ai sensi del regolamento CEE n. 3029/90, a svolgere le conseguenti pratiche ed a rilasciare quietanza, e sottoscrivere, nella dichiarazione stessa, l'impegno dell'osservanza di tutti i vincoli che ne derivano.

2) Certificato catastale in originale e copia:

a) nel caso in cui l'attuale proprietario non sia intestato in catasto, occorre produrre una copia autenticata dell'atto di compravendita con i dati di registrazione e trascrizione;

b) se per avvenuta divisione dei beni, il fondo appartiene soltanto ad una parte degli attuali intestati in catasto, occorre produrre l'atto di divisione, in copia autenticata;

c) in caso di decesso di un intestatario, occorre produrre l'atto di avvenuta successione rilasciato dall'ufficio del registro - Mod. 240, in originale e copia.

3) Estratto di mappa in originale ed una copia: sulla copia deve essere contrassegnata con due distinti colori la superficie a mandarini interessata all'estirpazione e la superficie che resta in coltivazione non a mandarini.

4) Nel caso che il firmatario agisca per conto di una società o cooperativa occorre produrre:

estratto di delibera del consiglio di amministrazione;

certificato del competente tribunale da cui risulti che l'ente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (deve essere rilasciato da non oltre tre mesi e ne sarà richiesto un secondo esemplare all'atto della liquidazione).

5) Nel caso che una ditta abbia acquistato il fondo successivamente alla presentazione della domanda e abbia effettuato l'estirpazione, per poter usufruire del premio previsto, è necessario presentare un atto pubblico dal quale risulti che il proprietario originario, che a suo tempo presentò regolare domanda, cede al compratore i benefici del regolamento in parola; all'atto della liquidazione il nuovo acquirente beneficiario del premio, deve sottoscrivere l'impegno all'osservanza di tutti i vincoli che ne derivano.

6) Allegare copia del codice fiscale e del certificato di attribuzione partita I.V.A.

N.B. — La decorrenza dei termini per l'espletamento della pratica è subordinato alla completezza dei documenti sopra richiesti.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamento CEE n. 1035/1972 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 118 del 20 maggio 1972.

— Il regolamento CEE n. 1196/1990 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 119 dell'11 maggio 1990.

— Il regolamento CEE n. 3029/1990 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 228 del 20 ottobre 1990.

Nota all'art. 1, secondo comma:

— La legge n. 622/1967 reca «Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli».

91A1407

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 marzo 1991.

Modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni di servizio concernenti l'utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 22, comma 2, del citato decreto, il quale consente al Ministro delle finanze di estendere, con proprio decreto, l'esonero dall'obbligo della fatturazione prevista dal comma 1 dello stesso articolo ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con carattere di uniformità, frequenza ed importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi;

Visto l'art. 24, comma 1, dello stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 2 ottobre 1990, emanato in attuazione della richiamata disposizione di cui all'art. 22, comma 2, con il quale si è disposto l'esonero dall'obbligo di emissione della fattura per le prestazioni di servizio relative all'utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine;

Ritenuta l'opportunità di specificare l'oggetto delle prestazioni di servizi per le quali è dichiarata la non obbligatorietà dell'emissione della fattura;

Decreta:

Art. 1.

Le prestazioni di servizi di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 settembre 1990 concernono quelle rese da gestori di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine che effettuano operazioni al pubblico in relazione all'espletamento delle operazioni di imbarco, sbarco e svincolo doganale delle merci.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 18 marzo 1991

Il Ministro: FORMICA

91A1446

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 8 marzo 1991.

Modificazioni all'ordinanza ministeriale 12 settembre 1983 relativa alle condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con decreto 17 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visti gli articoli 11, 17 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 3 dicembre 1982);

Visti gli articoli 12 e 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, contenente norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea (*Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 18 dicembre 1971);

Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91/CEE del febbraio 1983, che modifica la direttiva n. 72/462/CEE n. 77/96/CEE;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985, recante norme sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e bollatura delle carni fresche in importazione (*Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 20 marzo 1985);

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1987 concernente la sostituzione dell'elenco dei Paesi terzi dai quali è ammessa l'importazione di animali della specie bovina suina e di carni fresche di cui all'allegato *F* del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889 sopracitato (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 3 dicembre 1982);

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1990 concernente il mantenimento delle importazioni di animali vivi e carni fresche in provenienza da alcuni Pesi terzi (*Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1990);

Vista l'ordinanza ministeriale 12 settembre 1983 recante condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia delle carni fresche da alcuni Paesi terzi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 262 del 23 settembre 1983;

Vista la decisione della commissione della Comunità europea del 31 gennaio 1991, che modifica la decisione n. 81/547/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Yugoslavia;

Ritenuto opportuno prendere atto, con apposito provvedimento, delle condizioni di polizia zoosanitaria stabilite con la decisione sopracitata;

Considerato che non sussistono motivi ostativi di natura sanitaria al recepimento della sopracitata decisione CEE;

Ordina:

Art. 1.

1. Il modello di certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato 2 dell'ordinanza ministeriale 12 settembre 1983 nelle premesse citata, per l'importazione di carni fresche di ovini e caprini in provenienza dalla Yugoslavia, è sostituito dal modello conforme all'allegato I della presente ordinanza.

2. Le importazioni di carni fresche suine in provenienza dalla Yugoslavia sono ammesse a condizione che dette carni rispondano ai requisiti del certificato di polizia sanitaria conforme all'allegato II della presente ordinanza.

Art. 2.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1991

p. *Il Ministro:* BRUNO

ALLEGATO I

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di animali delle specie bovina, ovina e caprina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea.

Paese di destinazione: Italia.

Numero del certificato di sanità (2) ....

Paese speditore: Yugoslavia.

Ministero ....

Dipartimento ....

Riferimenti .... (facoltativo)

I. *Identificazione delle carni.*

Carni di .... (specie animale)

Natura dei pezzi ....

Natura dell'imballaggio ....

Numero dei prezzi o degli imballaggi ....

Peso netto ....

II. *Provenienza delle carni.*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i) (2) ....

....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i) (2) ....

....

III. *Destinazione delle carni.*

Le carni sono spedite da: .... (luogo di spedizione)

a: .... (Paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3) ....

Nome e indirizzo dello speditore ....

....

Nome e indirizzo del destinatario ....

....

IV. *Attestato di polizia sanitaria.*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni fresche sopra descritte derivano:

— da animali che hanno soggiornato in territorio (4).............. .... per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

— da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti trenta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

— da animali che sono stati trasportati al macello riconosciuto (2) in questione senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico,

— da animali che hanno subito la visita sanitaria *ante mortem* presso il macello effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato *B* della direttiva n. 72/462/CEE, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica;

— nel caso di carni fresche di suini, da animali provenienti da allevamenti in cui non si sono verificati focolai di malattia vescicolare dei suini nei precedenti trenta giorni o di peste suina nei precedenti quaranta giorni in una area con raggio di 10 km in cui queste malattie non si sono verificate negli ultimi trenta giorni;

— nel caso di carni fresche di suini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti;

— nel caso delle carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti.

2. Le carni fresche sopra descritte derivano da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontamento di tutte le carni e la pulizia e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti, effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Fatto a .... il ....

(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorquando il Paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'art. 19, lettera *a*), della direttiva n. 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(4) Indicare il Paese terzo esportatore.

ALLEGATO II

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di animali domestici della specie suina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea.

Paese di destinazione ....

Numero del certificato di sanità (2) ....

Paese speditore: Yugoslavia (ad esclusione della Serbia e della Volvodina).

Ministero ....

Dipartimento ....

Riferimenti ....
(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni.*

Carni di animali domestici della specie suina.

Natura dei pezzi ....

Natura dell'imballaggio ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi ....

Peso netto ....

II. *Provenienza.*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i) ....
....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i) ....
....
....

III. *Destinazione delle carni.*

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(Paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3) ....

Nome e indirizzo dello speditore ....
....

Nome e indirizzo del destinatario ....
....

IV. *Attestato di polizia sanitaria.*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni fresche sopra descritte derivano:

— da animali che hanno soggiornato in territorio iugoslavo (ad esclusione della Serbia e della Voldovina) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

— da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica o di malattia vescicolare dei suini nei precedenti trenta giorni o di peste suina nei precedenti quaranta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi di queste malattie negli ultimi trenta giorni;

— da animali che sono stati trasportati dal loro allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

— da animali che hanno subito una visita *ante mortem* presso il macello effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato I della direttiva n. 64/433/CEE, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica;

— da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti.

2. Le carni fresche sopra descritte derivano da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti, effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale.

---

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici della specie suina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorquando il Paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'art. 19, lettera *a)*, della direttiva n. 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

91A1411

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 marzo 1991.

Modificazioni ed integrazioni all'ordinanza n. 933/FPC/ZA del 25 marzo 1987, concernente la disciplina degli interventi di riparazione e di ricostruzione degli immobili dei comuni della Basilicata, Calabria e Campania danneggiati dal terremoto del 21 marzo 1982. (Ordinanza n. 2110/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il comma 11 dell'art. 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 129, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982 con cui sono stati individuati i comuni della Basilicata, della Calabria e della Campania colpiti dal terremoto del 21 marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982;

Vista l'ordinanza n. 933/FPC/ZA del 25 marzo 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1987 concernente la disciplina degli interventi di riparazione e di ricostruzione degli immobili dei comuni della Basilicata, Calabria e Campania danneggiati dagli eventi sismici del 28 marzo 1982;

Vista l'ordinanza n. 1653/FPC del 13 febbraio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1989;

Vista la nota n. 3601 del 22 novembre 1989 con la quale il commissario prefettizio del comune di S. Domenica Talao in provincia di Cosenza ha rappresentato la accertata sussistenza della nullità di numerosi procedimenti finalizzati agli interventi di riparazione e ricostruzione, avviati ai sensi della sopracitata ordinanza n. 933/FPC/ZA del 25 marzo 1987, a causa del riscontrato illegittimo esercizio della professione di ingegnere da parte di privato che tale si era qualificato;

Considerato, altresì, che analoga richiesta è pervenuta in data 22 ottobre 1990 dal comune di San Nicola Arcella e che altre potrebbero pervenire anche da amministrazioni di quelle zone;

Considerato che il predetto soggetto ha illegittimamente esercitato la professione di ingegnere, in relazione a pratiche avviate ai sensi della medesima ordinanza n. 933/FPC/ZA del 25 marzo 1987 anche in altri comuni adiacenti;

Ritenuta quindi la nullità delle perizie e degli elaborati progettuali previsti dall'art. 10, commi 4 e 5, della più volte citata ordinanza n. 933/FPC/ZA del 25 marzo 1987 in quanto redatti da soggetto non avente titolo;

Considerato che il termine relativo alla presentazione delle domande di contributo previsto dall'art. 10, comma 4, della ordinanza n. 933/FPC/ZA del 25 marzo 1987 e quello relativo alla presentazione dei progetti esecutivi previsto dall'art. 10, comma 5, della medesima ordinanza, prorogato, da ultimo, con ordinanza n. 1653/FPC del 13 febbraio 1989, sono scaduti e che, pertanto, una mancata riammissione nei termini per i soggetti coinvolti determina la perdita di ogni contributo a carico dello Stato per la realizzazione degli indispensabili interventi di recupero edilizio degli edifici danneggiati;

Vista la nota n. 3526/201 GAB del 4 settembre 1990 con la quale la prefettura di Cosenza ha confermato la ragionevole sussistenza di un incolpevole affidamento da parte dei soggetti coinvolti e della scusabilità del loro errore attesa la indiscutibile apparenza di buon diritto e di legittimità nell'esercizio professionale del soggetto in questione, affidatario peraltro di incarichi per la progettazione di opere pubbliche da parte dell'amministrazione comunale di S. Domenica Talao;

Ravvisata l'opportunità di consentire a soggetti già colpiti dall'evento calamitoso in parola la possibilità di accedere, comunque, ai benefici previsti dal comma 11 dell'art. 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1987, n. 120, disciplinati con ordinanza n. 933/FPC/ZA del 25 marzo 1987, tenuto conto dell'incolpevole affidamento ingenerato nei medesimi;

Visto il parere favorevole espresso sull'argomento dall'Avvocatura generale dello Stato con nota n. 20415 in data 11 marzo 1991;

Ravvisata pertanto l'opportunità di disporre la riapertura dei termini onde consentire la reiterazione delle procedure nulle;

Dispone:

Art. 1.

È disposta la riapertura dei termini in relazione agli adempimenti relativi alle perizie ed agli elaborati progettuali di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 10 della ordinanza n. 933/FPC/ZA del 25 marzo 1987 in favore

dei soggetti che abbiano tempestivamente presentato le predette domande ed i relativi elaborati progettuali avvalendosi, ai fini dei medesimi adempimenti, delle prestazioni del soggetto risultato carente della legittimazione all'esercizio professionale.

Il termine previsto per la ripresentazione delle perizie e relativi elaborati progettuali di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 10 dell'ordinanza n. 933/FPC/ZA del 25 marzo 1987 è fissato in centoventi giorni decorrenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza.

I progetti ripresentati, ai fini della priorità di cui all'art. 10, comma 14, assumono lo stesso numero di protocollo di quelli annullati.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A1432

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 13 dicembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche ed aggiornamenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università, concernente il riordinamento della scuola di specializzazione in allergologia e immunologia clinica;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 22 luglio 1998;

Vista la deliberazione in data 18 giugno 1990 con la quale il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia ha ottemperato a quanto espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Preso atto dell'ulteriore parere formulato dallo stesso Consiglio universitario nazionale, in data 31 ottobre 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato.

L'art. 181, relativo alla scuola di specializzazione in allergologia e immunologia clinica, è soppresso e sostituito dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in allergologia ed immunologia clinica

Art. 181. — È istituita la scuola di specializzazione in allergologia ed immunologia clinica presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative ai settori della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie allergiche ed immunologiche.

La scuola rilascia i titoli di specialista in allergologia e immunologia clinica, indirizzo immunologia clinica e allergologia oppure indirizzo immunologia diagnostica.

Art. 182. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 183. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 184. — Sono ammessi alle prove per l'iscrizione all'indirizzo di immunologia clinica ed allergologia i laureati in medicina e chirurgia, all'indirizzo di immunologia diagnostica i laureati in medicina e chirurgia e i laureati in scienze biologiche.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, limitatamente all'indirizzo di immunologia clinica ed allergologia.

Art. 185. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiopatologia generale;

b) immunopatologia;

c) diagnostica di laboratorio e strumentale;

d) immunologia clinica.

Art 186. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia generale:

1) immunologia;
2) immunogenetica;
3) immunologia dei tumori e dei trapianti;
4) citopatologia,
5) autoimmunità;
6) immunofarmacologia;
7) elementi di istopatologia generale.

b) Immunopatologia:

1) immunopatologia generale;
2) eziopatogenesi delle malattie allergiche;
3) eziopatogenesi delle malattie immunologiche:
4) immunopatologia speciale I;
5) immunopatologia speciale II;
6) immunopatologia speciale III.

c) Diagnostica di laboratorio e strumentale:

1) epidemiologia e statistica;
2) diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale;
3) diagnostica allergologica.

d) Immunologia clinica:

1) metodologia clinica delle malattie immunologiche;
2) clinica e terapia delle malattie allergiche, comprese le allergopatie professionali;
3) clinica e terapia delle malattie del sistema linfoemopoietico;
4) clinica e terapia delle malattie autoimmuni;
5) clinica e terapia delle immunodeficienze primitive e secondarie;
6) patologia speciale.

Art. 187. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Fisiopatologia generale (ore 200):

immunologia . . . . ore 40
immunogenetica . . . . » 15
immunologia dei tumori e dei trapianti . . . . » 15
citopatologia . . . . » 100
autoimmunità » 30

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 150):

diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale . . . . ore 150

Immunologia clinica (ore 50):

patologia speciale . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Fisiopatologia generale (ore 100):

immunofarmacologia . . . . ore 25
elementi di istopatologia generale . . » 75

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):

diagnostica allergologica . . . . » 100
diagnostica immunologica . . . . . . » 100

Immunopatologia (ore 100):

eziopatogenesi delle malattie allergiche . . . . » 30
eziopatogenesi delle malattie immunologiche . . . . » 30
immunopatologia speciale I . . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di immunologia clinica e allergologia:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 100):

epidemiologia e statistica . . . . ore 100

Immunopatologia (ore 50):

immunopatologia speciale II . . . . . » 50

Immunologia clinica (ore 250):

metodologia clinica delle malattie immunologiche . . . . » 100
clinica e terapia delle malattie allergiche (comprese le allergopatie professionali) » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di immunologia clinica e allergologia:

Immunopatologia (ore 100):

immunologia speciale III . . . . ore 100

Immunologia clinica (ore 300):

clinica e terapia delle malattie del sistema linfoemopoietico . . . . ore 100

clinica e terapia delle malattie autoimmuni . . . . » 100

clinica e terapia delle immunodeficienze primitive e secondarie. . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di immunologia diagnostica:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):

diagnostica immunologica ore 100

epidemiologia e statistica. . . . . . . » 100

Fisiopalogia generale (ore 100):

immunologia I. . . . . » 100

Immunopatologia (ore 50):

immunopatologia speciale II. . . . . » 50

Immunologia clinica (ore 50):

patologia speciale . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di immunologia diagnostica:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):

diagnostica allergologica . . . . ore 100

diagnostica immunologica. . . . . . . » 100

Fisiopatologia generale (ore 100):

immunologia . . . . » 100

Immunopatologia (ore 100):

immunopatologia speciale III » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 188. — Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti e servizi dell'istituto di medicina interna, malattie infettive e immunopatologia (cattedra di clinica medica generale e terapia medica I) e degli enti ospedalieri appositamente convenzionati.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 dicembre 1990

p. *Il rettore:* POCAR

91A1387

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 8 gennaio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, n. 16, comma primo;

Atteso che il presente decreto rettorale è uniforme alla tipologia nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 30 ottobre 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università degli studi di Bari è aggiunta la scuola in dietologia e dietetica applicata.

Con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola in dietologia e dietetica applicata.

Scuola diretta a fini speciali di dietologia e dietetica applicata

Art. 1. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di dietologia e dietetica applicata presso l'Università degli studi di Bari.

La scuola ha lo scopo di preparare personale qualificato da affiancare al personale medico per la dietoterapia.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di dietologia e dietetica applicata.

Art. 2. — La scuola ha una durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale); queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.

Art. 3. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bari.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 4. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 5. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

a) primo semestre:

fisica (*);

statistica medica (*);

biologia generale (*);

anatomia e istologia (*);

chimica e propedeutica biochimica (*);

chimica biologica.

b) secondo semestre:

chimica degli alimenti;

fisiologia umana;

microbiologia e microbiologia clinica (*);

geografia economica e sociologia;

tecniche di laboratorio applicate agli alimenti e alla alimentazione;

igiene;

igiene degli alimenti.

2° Anno:

parassitologia;

fisiologia della nutrizione;

patologia e fisiopatologia generale (*);

tossicologia alimentare;

biochimica della nutrizione e del ricambio;

legislazione alimentare.

3° Anno:

dietologia e dietoterapia;

medicina interna;

gastroenterologia e malattie dell'apparato digerente;

malattie del metabolismo e della nutrizione;

malattie della nutrizione e dello sviluppo dell'infanzia;

malattie dell'apparato cardiovascolare e renale;

psicologia dell'alimentazione ed educazione alimentare;

merceologia;

tecnologia alimentare e conservazione degli alimenti.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 6. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori propri dell'istituto di clinica medica e:

divisione di endocrinologia e sezione malattie del ricambio;

ambulatorio per gli stati disendocrini e dismetabolici;

laboratorio specializzato di ormonologia e metabolismo.

La frequenza, per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Gli insegnamenti con l'asterisco sono di regola mutuabili con altre scuole dirette a fini speciali.

Art. 7. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 8 gennaio 1991

Il rettore

91A1389

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 24 gennaio 1991), **coordinato con la legge di conversione 25 marzo 1991, n. 98** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Integrazione dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a società aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. In attesa dell'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento dell'ente «Ferrovie dello Stato», all'articolo 2, primo comma, lettera *h*), della legge 17 maggio 1985, n. 210 *(a)*, dopo le parole: «lo svolgimento di attività coordinate in materia di trasporti» sono aggiunte le seguenti: *«nonché la progettazione esecutiva e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie per il sistema alta velocità, per le quali il recupero e la remunerazione del capitale investito avviene attraverso lo sfruttamento economico effettuato da parte della società stessa. Ad essa in nessun caso possono partecipare fornitori e costruttori interessati alla realizzazione degli investimenti effettuati dalla società. L'esercizio delle infrastrutture così realizzate è riservato alla gestione unitaria dell'ente "Ferrovie dello Stato"».*

1-bis. *L'ente «Ferrovie dello Stato» non potrà conferire beni immobili al capitale delle società di cui al presente decreto.*

2 (*Soppresso dalla legge di conversione*).

(a) Il testo dell'art. 2 della legge n. 210/1985, recante istituzione dell'ente «Ferrovie dello Stato», come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 2 (*Finalità*). — 1. L'ente "Ferrovie dello Stato" provvede con criteri di economicità e di efficienza e nel rispetto dei principi della normativa comunitaria:

a) all'esercizio delle linee della rete ferroviaria già gestite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonché all'esercizio delle linee che saranno affidate alla gestione statale:

b) all'esercizio del servizio traghetto fra terminali ferroviari:

c) al potenziamento ed all'ammodernamento degli impianti, delle linee e dei mezzi ed alla costruzione di nuove linee ferroviarie di cui debba assumere l'esercizio;

d) alle attività di ricerca scientifica e tecnologica nelle materie di cui alle lettere precedenti, in coordinazione con gli enti ed i soggetti preposti alla ricerca statale;

e) alla promozione di attività strumentali all'acquisizione e all'incremento del traffico ferroviario:

f) all'integrazione del sistema ferroviario con gli altri sistemi di trasporto mediante l'adozione delle tecniche intermodali:

g) all'esercizio dei servizi sostitutivi o integrativi, sia ferroviari sia di traghetto, nonché degli altri servizi già svolti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in base a disposizioni di legge:

h) a partecipare, anche in posizione minoritaria, a società o enti operanti in Italia o all'estero, aventi per fini l'acquisizione e l'incremento dei trasporti per ferrovia, la ricerca applicata nel campo ferroviario, l'esercizio di attività complementari, accessorie o, comunque, connesse con quelle ferroviarie, lo svolgimento di attività coordinate in materia di trasporti, *nonché la progettazione esecutiva e la alta velocità, per le quali il recupero e la remunerazione del capitale investito avviene attraverso lo sfruttamento economico effettuato da parte della società stessa. Ad essa in nessun caso possono partecipare fornitori e costruttori interessati alla realizzazione degli investimenti effettuati dalla società. L'esercizio delle infrastrutture così realizzate è riservato alla gestione unitaria dell'ente "Ferrovie dello Stato"*;

i) ad affidare a società o enti, cui partecipi ai sensi della precedente lettera *h)*, ovvero ad altre imprese, l'esercizio dei servizi sostitutivi o integrativi, di cui alla lettera *g)*, nonché la gestione di particolari settori di attività che non ritenga conveniente, per ragioni organizzative, funzionali od economiche, gestire direttamente:

l) a partecipare, anche in posizione minoritaria, a società o enti con sede legale all'estero, operanti anche in altri Paesi, aventi per finalità la fornitura a terzi di materiale connesso all'attività di trasporto ferroviario, la consulenza e l'assistenza tecnica, lo studio, la progettazione, la costruzione e la gestione temporanea nella fase di avviamento delle linee o infrastrutture ferroviarie in territorio estero;

m) a reperire mezzi finanziari, per le necessità dell'impresa, mediante la contrazione di mutui o l'assunzione di obbligazioni sul mercato nazionale o estero, previa autorizzazione del Ministro dei trasporti, di concerto con quello del tesoro e con garanzia dello Stato secondo le disposizioni vigenti».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la convocazione in legge.

91A1465

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diploma «Al merito della redenzione sociale»

Con decreto ministeriale 7 marzo 1991 è stato conferito il diploma di secondo grado al merito della redenzione sociale all'assistente sociale Borisavljević Marghita, con consegna di medaglia d'argento di cui la stessa avrà facoltà di fregiarsi.

91A1395

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1990, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1990, registro n. 50 Difesa, foglio n. 304, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Vercesi Galileo, nato il 3 marzo 1891 a Montù Beccaria. — Combattente della libertà e fiero oppositore alla tracotanza fascista fu tra i primi organizzatori del movimento democratico nell'Alta Italia. Partecipò attivamente nelle file del partito popolare ricoprendo cariche direttive; proposto a sorveglianza fin dal 1926, subì ispezioni periodiche della polizia. Dopo l'8 settembre 1943, chiamato a far parte del comando militare del Corpo volontari della libertà, dimostrò rara perizia organizzativa. Arrestato nel marzo 1944, venne sottoposto ad estenuanti interrogatori e, nonostante il lungo periodo di isolamento e di durezza del carcere, nulla rivelò che potesse nuocere ai compagni di fede e al movimento clandestino di cui era perfettamente a conoscenza. Trasferito a Fossoli subì le conseguenze del suo eroico atteggiamento con il martirio e la fucilazione avvenuta sotto il piombo tedesco il 12 luglio 1944. — Fossoli - Carpi, 12 luglio 1944.

Frittaion Bruno, nato il 13 ottobre 1925 a San Daniele del Friuli. — Giovanissimo e ardente patriota, partecipava alla lotta contro i nemici della Patria distinguendosi ben presto per notevoli doti di coraggio ed elevate capacità di comando. Nel corso di lunghi mesi di intensa attività partigiana, metteva più volte a repentaglio la propria vita organizzando e realizzando numerose azioni di guerra che procuravano all'invasore notevoli perdite in uomini e materiali. Catturato per vile delazione e sottoposto a pressanti interrogatori e feroci sevizie, sopportava impavido le sofferenze senza nulla rivelare che potesse nuocere alla causa partigiana. Il 1° febbraio 1945, nei pressi del cimitero di Tarcento, suggellava con la morte il suo alto amore per la Patria. — Tarcento, 1° febbraio 1945.

Croce

Vanni Giulio, nato il 6 settembre 1921 a Turriaco. — Nelle difficili condizioni ambientali delle impervie terre di Slovenia, combattè coraggiosamente per la libertà dei popoli secondo le migliori tradizioni garibaldine. Sorpreso con il suo reparto da preponderanti forze nemiche, rifiutò la resa e, incitando i compagni a contrattaccare, affrontò impavido l'avversario. Nel tentativo di aprire un varco per sottrarre il proprio reparto all'accerchiamento venne colpito mortalmente. — Korenj (Slovenia), 17 ottobre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1990, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1990, registro n. 50 Difesa, foglio n. 305, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Bagiardi don Ferrante, nato il 12 febbraio 1896 a S. Giovanni Valdarno (Arezzo). — Apostolo di cristiana carità, animato da elevate qualità di coraggio e sorretto da incrollabile fede nella sua alta missione umana, si prodigava, nel rincuorare e aiutare i perseguitati, gli oppressi ed i più deboli. Il 4 luglio 1944 affrontava con ammirevole serenità il nemico e chiedeva di essere fucilato al posto di settantuno cittadini rastrellati. Invitato ad allontanarsi, opponeva netto rifiuto e, mentre impartiva l'ultima benedizione, cadeva con i condannati. — Castelnuovo di Sabbioni, 4 luglio 1944.

Croci

Cattadori Armando, nato il 30 maggio 1923 a Caorso. — Intrepido patriota, già distintosi in vari combattimenti partecipava ad una impegnativa azione contro una batteria nemica. Durante lo scontro, protrattosi per alcune ore, accortosi dell'arrivo di forze avversarie di rincalzo, non esitava a fronteggiarle impegnandole in duro scontro. Colpito al petto cadeva con l'arma in pugno. — Castelnuovo Fogliani, 28 dicembre 1944.

Verzè Giannino, nato il 28 novembre 1921 a Caorso. — Valoroso patriota, animato da profonda fede negli ideali di libertà, subito dopo l'armistizio non esitava ad operare attivamente nella resistenza locale divenendone uno dei principali animatori e organizzatori. Catturato, affrontava con dignitosa fierezza — in un irriducibile generoso silenzio su uomini e fatti della Resistenza — lo strazio di lunga e feroce tortura. Fucilato, cadeva da prode. — Coduro, 10 marzo 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1990, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1990, registro n. 39 Difesa, foglio n. 271, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Inverni Ambrogio, nato il 14 dicembre 1914 a Bellano. — Valoroso e instancabile organizzatore del movimento partigiano nella zona di Bellano riusciva, con la forza del suo esempio, a trascinare i suoi uomini in numerose azioni di guerra dando ripetutamente prove di grande capacità di comando. Catturato e sottoposto a feroci sevizie, sopportava impavido le sofferenze senza nulla rivelare che potesse nuocere ai compagni di fede. Recluso nelle carceri di Bellano, veniva successivamente condotto a Como per essere deportato in Germania nei campi di sterminio. Durante il percorso, nelle gallerie vicino a Fiumelatte, unitamente ai suoi compagni, veniva fatto scendere dal camion e barbaramente trucidato. — Fiumelatte, 8 gennaio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1990, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1990, registro n. 50 Difesa, foglio n. 226, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Ronconi Ulisse, nato il 21 marzo 1896 a Tolentino. — Anziano combattente, aveva già partecipato alla 1ª Guerra mondiale, entrò nelle file partigiane con il grado di comandante di battaglione. Esperto di esplosivi che egli stesso preparava e trasportava per il rifornimento del suo battaglione, partecipò a varie azioni di sabotaggio con sprezzo del pericolo e audacia. Il 14 gennaio 1944 combatteva con i suoi uomini per distruggere un blocco tedesco con lancio di bombe a mano con esito positivo. — Zona Monterotondo, 14 gennaio 1944.

Croci

Duranti Nello, nato il 25 gennaio 1923 a Castelfranco di Sotto. — Quale comandante di formazione GAP, si distingueva in numerose azioni di guerriglia e di sabotaggio. Catturato dopo aspro combattimento dai tedeschi, con coraggio e sprezzo del pericolo riusciva ad evadere da Infernetto, ove era stato ristretto. Attivamente partecipava alla liberazione di Roma. — Roma, 4 giugno 1944.

Minocci Giacinto, nato il 16 agosto 1916 ad Alatri. — Comandante di una squadra partigiana operante in difficile e aspra zona di retrovie in Ciociaria, nonostante pericoli e difficoltà, con grande spirito di iniziativa e di sacrificio portava a termine importanti azioni di sabotaggio che procuravano al nemico notevoli perdite in uomini e in materiali. — Ciociaria, 1° novembre 1943 - 4 giugno 1944.

91A1419

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto del Monte dei Paschi di Siena - sezioni di credito fondiario e opere pubbliche

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1991 sono state approvate le modifiche degli articoli 6, 7, 8, 13, 20 e 32 (relativo alla sezione di credito fondiario) dello statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, nonché la modifica dell'art. 3 dello statuto dell'annessa sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità.

91A1417

Modificazioni allo statuto dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie - sezione di credito agrario

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1991 sono state approvate le modifiche degli articoli 2, 5, 6 e 7 dello statuto della sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia.

91A1418

MINISTERO DELLA SANITÀ

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto ministeriale n. 2713 del 27 febbraio 1991 sono stati autorizzati ad eseguire analisi microbiologiche, chimico-fisiche e chimiche particolareggiate di acque minerali i seguenti presidi multizonali di prevenzione:

1) U.S.L. n. 4 - Parma;
2) U.S.L. n. 38 - Forlì;
3) U.S.L. n. 2 - Piacenza;
4) U.S.L. n. 35 - Ravenna

Sono stati inoltre autorizzati ad eseguire analisi microbiologiche di acque minerali i seguenti presidi multizonali di prevenzione:

1) U.S.L. n. 9 - Reggio Emilia,
2) U.S.L. n. 16 - Modena

91A1397

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1991 la dott.ssa Anna Coscarella è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola del Savuto», con sede in Cleto (Cosenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto ministeriale 5 dicembre 1986, in sostituzione del dott. Francesco Matera che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1991 il sig. Vincenzo Montuori è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di trasporto «A.F.I.S. - Associazione fiduciaria industria servizi» a r.l., con sede in Napoli, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto ministeriale 23 settembre 1988, in sostituzione del dott. Michelangelo Palermo che ha rinunciato all'incarico.

91A1396

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Terres

Con deliberazione n. 617 di data 1° febbraio 1991, la giunta provinciale ha disposto di trasferire la particella fondiaria 1182 in comune catastale di Terres dal demanio al patrimonio provinciale.

91A1398

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 315.000
- semestrale ... L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 56.000
- semestrale ... L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 175.000
- semestrale ... L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 56.000
- semestrale ... L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 175.000
- semestrale ... L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 600.000
- semestrale ... L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale ... L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale ... L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 7 1 0 9 1 *

L. 1.200